

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 2 febbraio 1987, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 164 della medesima legge.

Legge Regionale 26 gennaio 1987, n. 7.

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1987, il bilancio per l'anno finanziario 1987, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale, ed eventuali successive note.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1o gennaio 1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 26 gennaio 1987

Fantini